

Allegato "A" al mio atto n.29993

===== STATUTO =====

**Art. 1)** Per iniziativa del Presidente e rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato "OASI FRANCESCA", e' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 460/97, artt. 10 e segg., una fondazione denominata: =====

===== "FONDAZIONE CASA SAN FRANCESCO D'ASSISI" ONLUS =====

La fondazione si obbliga, ex art. 10, comma 1 lett.i, del D.Lgs. 460/1997, ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", oppure l'acronimo "ONLUS". =====

**Art. 2)** La fondazione pone la sua sede, in via principale, in Cosenza, Via Riforma, nr. 4. In via secondaria la Fondazione ha sede in Cosenza, Via Romualdo Montagna, presso l'"OASI FRANCESCA". Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite altre sedi secondarie sia in Italia che all'estero. =====

**Art. 3)** La Fondazione non ha scopo di lucro, e' apartitica, persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale ed ha per scopo assicurare assistenza ed accoglienza a persone in stato di bisogno e di favorire una promozione umana globale della persona nel solco della tradizione cristiana, in particolar modo francescana, della dottrina della Chiesa e del suo Magistero, attraverso i compiti e nelle opere che la

fondazione intende svolgere, in Italia e all'estero. A tal fine si propone di svolgere la propria attivita' nei seguenti settori: =====

a) - assistenza sociale e socio - sanitaria, conformemente a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett.a, nr. 1 del d.lgs. 460/1997, attraverso attivita' dirette a: - promuovere e organizzare strutture per l'accoglienza, l'ospitalita', la cura e l'assistenza onde perseguire lo scopo gia' citato; - costituire direttamente cooperative di lavoro, per la realizzazione degli scopi che, nell'ambito del presente statuto, potranno essere ritenuti meritevoli di tutela; - promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa confacente con i propri fini istituzionali, anche attraverso erogazioni liberali nei confronti di altri enti e realta' di persone; =====

b) - la beneficenza di cui al comma 1, lett.a, nr. 3, del l'art. 10 del d.lgs. 460/97 rivolgendo la propria attivita' nei confronti delle persone che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della fondazione, versino in stato di bisogno in quanto incapaci di provvedere al proprio sostentamento e/o a quello della propria famiglia e nei limiti del patrimonio della fondazione; =====

- promozione della cultura e dell'arte nonchè l'istruzione e la formazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett.a, rispettivamente, nr. 9, 4 e 5 del d.lgs. 460/1997, attraverso interventi finalizzati a: =====

	<p>- promuovere e organizzare incontri, dibattiti, seminari, convegni, studi e corsi; costituire direttamente cooperative di lavoro, per la realizzazione degli scopi che, nell'ambito del presente statuto, potranno essere ritenuti meritevoli di tutela; =====</p>	
	<p>- svolgere ogni attivita' editoriale (con esclusione della pubblicazione e stampa dei quotidiani) diretta o indiretta relativa ai propri scopi ed effettuare e promuovere mostre, manifestazioni, attivita' artistiche e artigianali anche produttive; =====</p>	
	<p>- coordinare, promuovere e sviluppare l'attivita' di enti, cooperative e istituzioni che condividono lo scopo sociale fornendo loro ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica e partecipare ad ogni ente che abbia scopi analoghi al proprio o anche solo ritenuti complementari; =====</p>	
	<p>- collaborare con enti pubblici e privati, italiani e esteri, con lo Stato, le regioni, i comuni, le banche, ricevendo contributi di qualsiasi tipo da questi enti. La fondazione operera' inoltre nei settori dello sport dilettantistico, della tutela dei diritti civili, nonchè della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, conformemente all'art. 10, lett.a, comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. 460/97 rispettivamente narr. 6, 8 e 10. La Fondazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle summenzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse all'attivita' istituzionale, e comunque</p>	

non in via prevalente, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. Essa puo' compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La Fondazione per l'esercizio delle sue attivita' puo' acquistare e prendere in affitto beni mobili ed immobili; stabilire ed attuare, a tal fine, accordi e rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni, aventi scopi affini, in Italia e all'estero. La Fondazione potra' convenzionarsi con gli enti locali, le regioni, lo Stato, i Comuni, le Province e qualsiasi altra istituzione e organismo nazionale ed internazionale nonche' aderire ad altre organizzazioni di qualunque nazionalita' che persegono scopi analoghi. Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potra' altresi' promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. ===== In ottemperanza al d.lgs. 460/1997 nonche' alle norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. ===== Art. 4) Sono organi della Fondazione: ===== - il Consiglio di Amministrazione ===== - il Presidente della Fondazione =====

	- il Collegio dei Revisori. =====
	Art. 5) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministra-
	zione, composto da sette membri tra cui un Presidente, un Vi-
	ce - Presidente ed un Tesoriere che durano in carica cinque
	anni e comunque fino alla loro sostituzione e sono rieleggi-
	bili. =====
	Il primo consiglio è nominato dal fondatore nell'atto costi-
	tutivo. Successivamente i componenti del consiglio verranno
	nominati nel seguente modo: =====
	a) un membro, ossia il Presidente che è anche rappresentante
	legale della Fondazione, dalla persona del Ministro Provin-
	ciale dei frati minori cappuccini di Calabria o un membro da
	lui indicato; =====
	b) 3 membri nominati dal ministro provinciale dei frati mino-
	ri cappuccini di Calabria tra i frati solennemente professi
	della provincia di Calabria dei frati minori cappuccini; =====
	c) 3 membri cooptati dalla maggioranza dei consiglieri nomi-
	nati come sopra. In tutti i casi in cui durante il mandato
	venissero a mancare uno o piu' consiglieri il consigliere
	mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.
	Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero
	Consiglio si intenderà decaduto. Il Consiglio di Amministra-
	zione elegge al suo interno un Vicepresidente ed un Tesoriere.
	Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è
	investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministra-

zione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attivita' della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza del disposto di cui alla lett. e) comma 1, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, con l'osservanza dei criteri e delle modalita' esposte qui di seguito: 1) le riserve e le rendite del patrimonio della Fondazione devono essere dal Consiglio di Amministrazione impiegate esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto; 2) le rendite e le risorse saranno destinate in via preferenziale al settore dell'assistenza sociale e socio - sanitaria secondo quelle modalita' che appariranno al Consiglio di volta in volta piu' adatte al perseguitamento della solidarieta' sociale e fermo restando che l'attivita' della Fondazione dovrà essere caratterizzata dalla eterodestinazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro: =====

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attivita', i criteri e le priorita' delle iniziative della Fondazione; =====
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale; =====
- c) nominare il Collegio dei Revisori; =====
- d) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonche' la conformita' dell'impiego dei contributi; =====

	e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri e sottoporre le modifiche stesse alle autorità competenti per l'approvazione nei modi ed ai sensi di legge; =====	
	f) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 10; =====	
	g) assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti del citato D.Lgs. 460/97; =====	
	h) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari. =====	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facolta' di nominare Consigli Scientifici, Comitati Direttivi, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attivita' della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi tenuto conto del disposto di cui alla lett. e), comma e), dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potra' inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o piu' Consiglieri Delegati, determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle Societa' per Azioni. Il Consiglio di Ammini-	

strazione è convocato: =====

a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno,

in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; =====

b) su richiesta motivata di almeno cinque membri del medesimo. La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo lettera. In caso di urgenza la convocazione potra' essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro membri compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente. Per la validita' delle deliberazioni è necessario il voto favorevole segreto o palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni sara' redatto verbale sottoscritto dal presidente. =====

Art. 7) Il Presidente, ed il Vicepresidente in sua assenza o impedimento, rappresentano l'ente di fronte a terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del consiglio. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilita', effettua le relative verifiche. ===

Art. 8) I Revisori dei Conti sono eletti, nel numero di tre dal Consiglio di Amministrazione. Essi dureranno in carica cinque anni e saranno rieleggibili. Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione. A tal

fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio

consuntivo di ogni anno. =====

Art. 9) Il patrimonio della Fondazione è costituito: =====

- dalla dotazione iniziale costituita di Euro 7.746,85 (euro  
settemilasettecentoquarantasei e ottantacinque centesimi)

(Lire 15.000.000), quale risulta dall'atto costitutivo; dai  
beni mobili ed immobili che pverranno alla Fondazione non-  
che' da ogni altro diritto, contributo, erogazione ed entrate  
derivante da donazioni, lasciti o successioni; =====

-da ogni altro incremento derivante dalle attivita' economi-  
ca, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indi-  
rettamente, dalla Fondazione. =====

Art. 10) La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o  
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita'  
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con-  
formemente alla lett. d), comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4  
dicembre 1997 n. 460. =====

Art. 11) Alla fondazione è vietato distribuire, ai sensi del-  
l'art. 10, comma 1, lett. d, anche in modo indiretto, utili e  
avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riser-  
ve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno  
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per  
legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non  
lucratивe di utilita' sociale (Onlus) che per legge, statuto  
o regolamento facciano parte della medesima e unitaria strut-

	<p>tura. =====</p> <p>Art. 12) L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del succitato decreto legislativo 460/1997, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali nonche' le ONLUS, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22, dal quale devono risultare anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 108, comma 2 bis, lett. a), Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, nr. 917. =====</p> <p>Art. 13) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalita' di cui all'ad. 27 c.c., nei seguenti casi: =====</p> <p>a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto a-</p>	
--	---	--

gli scopi: =====

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.. Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno sei dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nel caso della sua estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o piu' liquidatori che verranno scelti fra i suoi membri, fermo restando che in caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea, in conformità all'art. 10, comma 1, lett. f, del d.lgs. 460/1997, delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. =====

Art. 14) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460. =====

Firmato: Urso Salvatore Giovambattista - Faustini Giacomo -

Loria Giovanni - Gareri Amedeo - Tiano Rosario - Via Oreste -

Carlo Viggiani Notaio =====